N 1249/18 Seul. N. 7531/14 2C-MRSAILB Crown 11 2158 FOF

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PALERMO

Sez. Terza Civile-

Il Tribunale di Palermo -Sez. Terza Civile - riunito in camera di Consiglio e composto da:

1) Dott. Vito Ivan Marino

Presidente

2) Dott. Fabio Di Pisa

Giudice

3) Dott. Daniela Galazzi

Giudice rel.est.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 7531/06 R.G. vertente

TRA

A s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale sito in Palermo, via della composizione dell'avv. procura in calce all'atto di citazione per opposizione a decreto ingiuntivo

ATTRICI

CONTRO

CENTRO

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo Via Alessio Di Giovanni nr. 5 presso lo studio dell' avv. Marco Montalbano che la rappresenta e difende giusta procura a margine della memoria di costituzione e risposta

W

CONVENUTI

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 27.3.2006 A s.p.a. s.p.a. propose opposizione al decreto ingiuntivo nr. 300/06 emesso dal Tribunale di Palermo il 24.1.2006 e notificato il 15.2.2006 su richiesta di S.c.p.a. per il pagamento della complessiva somma di € 2.759,23, oltre interessi e spese, somme asseritamente dovute in virtù della delibera assembleare di approvazione del bilancio al 31.12.2004 adottata a maggioranza da Complessiva, in data 3.8.2005.

Allegò parte opponente che era pendente tra le parti giudizio pregiudiziale avente ad oggetto la validità della delibera del 3.8.2005 di approvazione del bilancio al 31.12.2004 - delibera nella quale era stato adottato il criterio del ribaltamento dei costi in base al quale venne effettuato il riparto dei costi relativi all'anno 2004, riparto dal quale scaturi la richiesta di pagamento posta a fundamento del decreto ingiuntivo opposto -. Eccepi parte opponente anche la nullità del decreto ingiuntivo opposto per difetto di valida sottoscrizione del Giudice e, nel merito, l'infondatezza della richiesta di pagamento per l'asserita illegittima applicazione del criterio di ribaltamento dei costi come sopra accennato. Concluse parte opponente chiedendo al Tribunale "preliminarmente, disporre la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c.; nel merito, accolta per la forma la presente opposizione, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo nr. 300/06, R.G. nr. 476/06 emesso dal Tribunale di Palermo in data 24-1-2006 e con il presente atto opposto. In ogni caso, ritenere e dichiarare che la somma ingiunta non è dovuta, revocando il decreto ingiuntivo opposto; con vittoria di spese e compensi e con salvezza d'ogni altro diritto".



A:00376281362

Costituitasi in giudizio, Costituitasi in giudizio s.c.p.a. eccepi che nessun giudizio pregiudiziale circa la validità della delibera di approvazione del bilancio al 2004 era in corso; che nessuna incertezza sussiste circa l'Autorità Giudiziaria che emise il decreto ingiuntivo opposto; che assolutamente legittima erano i criteri adottati per la formazione del bilancio e la ripartizione dei costi, posti a fondamento del monitorio. Concluse quindi chiedendo al Tribunale di "In via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c.; nel merito, rigettare tutte le domande proposte dall'Am nei confronti di Omered, in specie, rigettare l'opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi espressi in narrativa; conseguentemente, previa conferma del decreto ingiunto opposto (D.I. 300/06), condannare l'Amara la pagamento della somma ingiunta pari ad € 2.759,23 oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo; condannare parte attrice al pagamento delle spese di giudizio".

Dopo il rituale scambio di memorie, Alla p.a. notificò istanza di fissazione udienza a controparte in data 7.12.2006, in esito alla quale Quale s.c.p.a. depositò istanza di inammissibilità ex art. 8 co V D.L.vo 5/03.

Il Giudice Relatore, sentite le parti, dichiarò estinto il processo, ritenendo tardiva l'istanza di fissazione udienza sul presupposto che, trattandosi di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione dell'art. 2 comma III D.l.vo 5/03, l'istanza di fissazione udienza avrebbe dovuto essere presentata entro dieci giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di trenta giorni concesso ad A proper replicare.

A detta ordinanza propose reclamo A assumendo che:

il dimezzamento dei termini previsto dall'art. 2 comma III D.L.vo 5/03 non è automatico, applicandosi soltanto nell'ipotesi



in cui l'opponente si sia avvalso espressamente di tale facoltà, prevista dall'art. 645 c.p.c;

l'operatività del suddetto dimezzamento, comunque, non dovrebbe essere limitato al solo termine previsto per il deposito dell'istanza di fissazione udienza, ma dovrebbe estendersi anche a tutti gli altri termini previsti nel corso dello scambio delle memorie come descritto dagli artt. 6 e ss D.L.vo 5/03: da ciò conseguirebbe quindi la tardività dell'eccezione di estinzione formulata dall'opponente, il quale avrebbe dovuto sollevarla già con riferimento alla notifica della memoria ex art. 7 D.L.vo 5/03.

Concluse quindi A chiedendo al Tribunale di "accogliere il presente reclamo e per l'effetto revocare l'ordinanza del Giudice Designato dr. Daniela Galazzi dell'8.5.2007, con cul è stata dichiarata l'estinzione del giudizio, disponendo a seguito della notifica dell'istanza di fissazione dell'udienza per l'adozione dei provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo sino alla definizione del merito della causa, emettendo decreto di fissazione dell'udienza collegiale, da comunicarsi alle parti costituite, nonché ogni ulteriore provvedimento di rito, istruttorio e di merito, al fine di vedere accogliere le conclusioni che di seguito si trascrivono: in via preliminare, disporre la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.; nel merito, accolta per la forma la opposizione a decreto ingiuntivo proposta con atto di citazione notificato il 27.3.2006, ritenere e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo nr. 300/06 emesso dal Tribunale civile di Palermo in data 24.1.2006; in ogni caso, ritenere e dichiarare che la somma ingiunta non è dovuta, revocando il decreto ingiuntivo opposto".



CIEM s.c.p.c., nel termine fissato ex art. 178 e 308 c.p.c., comunicò e depositò memoria, con la quale eccepì l'inammissibilità del reclamo proposto da Ambil quale avrebbe dovuto essere depositato entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento oggetto di reclamo, ossia nel termine di giorni 10 previsto dall'art. 12 comma V D.I.vo 5/03 dimezzato ex art. 645 c.p.c.. Nel merito, sottolineò che il dimezzamento del termini nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo previsto dall'art, 2 comma III D.l.vo 5/03 riguardava soltanto quei termini fissati dalla legge e non quelli stabiliti dalla parte per la replica di controparte. Insistendo per la condanna al pagamento delle spese processuali dell'opponente, concluse infine chiedendo al Tribunale di "in via preliminare, ritenere e dichiarare l'inammissibilità del reclamo dell'Amadepositato in data 21.5.2007 emessa in data 8.5.2007 in quanto proposto fuori i termini di legge; nel merito, nella non temuta ipotesi che l'On.le Tribunale adito non dovesse accogliere la predetta eccezione preliminare di inammissibilità, ritenere e dichiarare infondato, in fatto ed in diritto, il reclamo proposto dall'AMG avverso l'ordinanza emessa dal Giudice Relatore dr.ssa Galazzi, in data 8.5.2007 per i motivi meglio dedotti ed argomentati nella narrativa che precede; per l'effetto, disporre il rigetto del reclamo; confermare l'ordinanza del Giudice Relatore emessa in data 8.5.2007 nella parte in cui dispone l'estinzione del giudizio, modificandola limitatamente alla sola condanna alle spese di lite da porre definitivamente, anche con riferimento al presente procedimento di reclamo, a carico dell'A

Motivi della decisione

Va in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità del reclamo proposto da A tenuto conto che il dimezzamento dei termini previsto dall'art.



2 comma III D.l.vo 5/03 opera soltanto con riferimento alla peculiare fattispecie dell'opposizione a decreto ingiuntivo e non si estende alla presente fase del giudizio, ossia al reclamo avverso l'ordinanza di estinzione del giudizio in materia societaria, che segue quindi i termini ordinari previsti dall'art. 12 comma V D.l.vo 5/03.

Va comunque rigettato il reclamo proposto de Atta Barrie IL CASO.it

Va richiamata sul punto la scansione temporale dello scambio difensivo intercorso tra le parti di causa: A formati notificò l'atto di citazione a Comin data 27.3.2006, fissando in 60 giorni il termine per la notifica della comparsa di costituzione; Comin notificò la propria comparsa ad A formati il 26.5.2006, quindi entro i suddetti sessanta giorni, fissando in giorni 45 il termine per la notifica di ulteriore memoria; A notificò memoria il 10.7.2006, quindi entro il termine concessole, fissando in giorni 30 il termine per la notifica della memoria di controparte; Comin notificò il 19.9.2006 ulteriore memoria, quindi entro i termini stabiliti da A formati – tenuto conto della sospensione feriale -, fissando in giorni 30 il termine per la notifica di eventuale memoria di controparte; A notificò il 19.10.2006 altra propria memoria, quindi nei termini fissati da controparte, a sua volta fissando in giorni 30 il termine per la notifica di altra memoria, decorsi i quali notificò istanza di fissazione d'udienza a parte opposta in data 7.12.2006, ossia decorsi 49 giorni dalla data di notifica della propria ultima memoria.

Orbene, ritiene il Collegio che, come già indicato nell'ordinanza impugnata, l'art. 2 comma II D.lvo 5/03 preveda il dimezzato automatico dei termini relativi alle cause di opposizione a decreto ingiuntivo.



L'automaticità del dimezzamento risulta, in primo luogo, dall'inciso che prevede che "i termini sono ridotti alla metà" - senza quindi individuare alcuna facoltà di scelta diversa ad opera delle parti processuali - ed, inoltre, risponde ai quei criteri di concentrazione e riduzione dei termini processuali cui si ispira il D.Lvo 17 Gennaio 2003 n. 5 (c.d. rito societario), normativa che, secondo quanto autorevolmente sostenuto, costituisce attuazione del secondo comma lett. a) dell'art. 12 della legge delega 366/2001 il quale, per assicurare "una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti" (così l'art. 1 legge delega), disponeva la introduzione di nuove regole processuali che prevedessero "la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali", intendendosi per "termini" "tempi" processuali, secondo quanto chiarito nella relazione di accompagnamento al D.L.vo. Che poi il dimezzamento dei termini sia stato previsto soltanto per quei termini che operano di diritto - e non quindi per quei termini concessi da una parte all'altra nel corso dello scambio dei rispettivi atti come previsto dagli artt. 6 e ss. D.l.vo 5/03 - risponde ad una sostanziale esigenza di chiarezza, nonché alle peculiarità del rito societario la cui complessiva costruzione, secondo quanto si desume dagli artt. 2 e segg. del suindicato decreto legislativo, è diretta a spostare fuori dell'udienza la fase preparatoria diretta alla esatta determinazione del thema decidendum e del thema probandum della causa, individuando nell'istanza di fissazione udienza il punto di snodo del rito, il momento oltre il quale nessuna ulteriore difesa od allegazione è possibile, essendosi ormai verificato il passaggio dalla fase preparatoria a quella processuale vera e propria. IL CASO.it

Sarebbe illogico ed incoerente con il sistema come sopra delineato ritenere, quindi, che nella fase preparatoria, così essenziale per le parti pur se

sostanzialmente sottratta al controllo del Giudice, i termini per lo scambio delle memorie siano dimezzati ex lege (anche in considerazione del fatto che le parti medesime, pur nel rispetto dei termini minimi indicati dalle rispettive norme, sono in grado di fare procedere speditamente il processo limitandosi appunto a concedere il minimo termine permesso dalla legge), mentre appare logico prevedere che solo quei termini stabiliti dalla norma e non modificabili dalle parti medesime subiscano il dimezzamento automatico.

Con riferimento, quindi, al caso di specie, va condivisa la conclusione del Giudice relatore che ha dichiarato l'estinzione del processo in considerazione della tardiva notifica del decreto di fissazione udienza da parte di America avvenuta oltre dieci rispetto alla data di scadenza del termine da Americano per la replica al proprio ultimo atto, cui invece Quanto non aveva replicato.

In considerazione dell'ancora oscillante orientamento giurisprudenziale sulla questione in oggetto, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

conferma il decreto emesso in data 8.5.2007 dal Giudice relatore nella causa nr. 4724/06 r.g. e per l'effetto dichiara estinto il relativo processo.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile del Tribunale in data 5 ottobre 2007.

Il Giudice est.

Daniela Galazzi

L CANCELLIERE C2

W Presidente
Vito Iyan Marino

Depositato in cancelleria

IL CS /03/08

Orssa feorarda . ia